



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Simona Delle Site, ha pronunciato il seguente

DECRETO

ai sensi dell'art.14-quinquies l.n.3/2012

Visto il ricorso per la liquidazione dei beni *ex art.* 14-ter l. n.3/2012, presentato da Vincenzo Romanazzi, nato a Taranto il 6.2.1971, residente in Novara, via Verbano n. 271, con il patrocinio degli avv.ti Andrea Galli e Giuseppe Maria Valenti;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale adito, essendo il ricorrente residente in Novara;

rilevato che:

- il richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento *ex art.* 6, co. 2 l. n.3/2012;
- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, co. 2, lett. a) e b) l. n.3/2012, atteso che il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. n.3/2012 e non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti di cui al capo II della l. n.3/2012;
- la domanda è corredata della documentazione di cui all'art. 9, co. 2 e 3, l. n.3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni del debitore, elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, certificazioni uniche degli ultimi tre anni, elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, autocertificazione dello stato di famiglia);
- alla domanda risultano, altresì, allegati, come previsto dall'art.14-ter, co.3, l. n.3/2012, l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno di essi, nonché la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- la relazione dell'OCC è completa, esaustiva e contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art.14-terdecies l. n.3/2012;
- la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore ai sensi dell'art.14-ter, co.5, l. n.3/2012;



- non emergono elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (v. art. 14-*quinquies*, co.1, l. n.3/2012);

ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere, ai sensi dell'art.14-*quinquies*, co.2, l. n.3/2012, alla nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.28 del regio decreto n.267/1942;

visto l'elenco allegato al ricorso, relativo alle spese minime essenziali di vita, e ritenuto che il limite di cui all'art.14-*ter*, co.6, lett. b), concernente i redditi da lavoro da non comprendere nella liquidazione, possa essere fissato in euro 19.020,00 annui netti, pari a euro 1.585,00 mensili netti, considerate le esigenze familiari esposte dal sig. Romanazzi;

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di Vincenzo Romanazzi, nato a Taranto il 6.2.1971, residente in Novara, via Verbano n. 271;
- nomina liquidatore la rag. Cinzia Marnati;
- dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere, quindi, al Giudice dell'esecuzione la prosecuzione dei processi esecutivi;
- dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati per estratto sul sito internet del Tribunale di Novara e sul Corriere di Novara a cura del liquidatore;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto della procedura di liquidazione;
- esclude dalla liquidazione i redditi da lavoro della sig.ra Manzini fino al limite di euro 1.585,00 mensili netti;
- dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi l'OCC ed il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Si evidenzia che il presente decreto è equiparato *ex lege* al pignoramento, è titolo esecutivo per la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Così deciso in Novara il 26.07.2020

Il Giudice
dott.ssa Simona Delle Site

